

Allegato "B" al n.52091/13704 di Repertorio

STATUTO

dell'Associazione "A.E.L. - Associazione per gli Emofilici del Lazio - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)"

Art.1

Costituzione

E' costituita con sede in Roma Via Fratelli Ruspoli n.2

l'associazione denominata:

- "A.E.L. - Associazione per gli Emofilici del Lazio - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)" di seguito detta associazione.

L'acronimo O.N.L.U.S. deve essere sempre usato di seguito alla sopraenunciata denominazione associativa ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolti al pubblico.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di tutela dei diritti civili.

Si propone di contribuire, secondo i dettati della Costituzione, al riconoscimento e alla garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.

Inoltre si prefigge di contribuire a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà ed uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno

sviluppo della persona umana, nonché di contribuire al riconoscimento e alla tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito.

Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha durata illimitata.

Art.2

Attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

L'Associazione in particolare si propone di:

- fornire assistenza ai malati di emofilia e di coagulopatie croniche, all'interno ed all'esterno delle strutture sanitarie al fine di migliorarne la qualità della vita in ogni suo aspetto;

- promuovere la costituzione di centri per la diagnosi, la cura, la riabilitazione e l'assistenza degli ammalati di cui sopra;

- promuovere lo studio e la soluzione dei problemi medici e sociali degli ammalati di emofilia e di coagulopatie croniche;

- stabilire rapporti di collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni, aventi le stesse o analoghe finalità.

L'Associazione svolge solo le attività sopra menzionate e quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3

Soci

Sono Soci coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato esecutivo.

I soci possono svolgere anche attività retribuita.

Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- recesso volontario;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato esecutivo.

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

In conformità alla previsione di cui all'art.10 lettere h)

del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460, l'associazione con il predetto Statuto disciplina uniformemente il rapporto associativo e le modalità associative al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art.5

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.

Art.6

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli

argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso, raccomandata o posta ordinaria, telegramma, fax, posta elettronica).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci regolarmente iscritti all'associazione, presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro socio o familiare.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato esecutivo;
- eleggere il Presidente;
- approvare il programma di attività proposto dal comitato esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art.7

Comitato Esecutivo

Il comitato esecutivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 7 (sette) membri, compreso il Presidente.

Esso può cooptare altri 3 (tre) membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Il comitato esecutivo si riunisce una volta ogni due mesi.

Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso, raccomandata o posta ordinaria, telegramma, fax, posta elettronica).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il comitato esecutivo è regolarmente

costituito con la presenza della metà più uno dei componenti.

In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- assumere il personale;
- nominare il vicepresidente e il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art.8

Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato esecutivo, è eletto dall'assemblea.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 10.

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei



confronti dei terzi ed in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato esecutivo.

La presidenza dell'assemblea può essere attribuita, per designazione unanime degli intervenuti, ad un altro socio.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente dell'associazione assume i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art.9

Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato esecutivo entro il mese di marzo.

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione

della documentazione relativa;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

Art.10

Durata delle cariche

Le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito; è consentito un rimborso per spese effettivamente sostenute e documentate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art.11

Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.



I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal comitato esecutivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del segretario.

ART. 12

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante l'esistenza dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13

In caso di scioglimento per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio dell'associazione sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26/9/2000 (in G.U.n.229 del 30/9/2000) o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

Quota associativa

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione.

Art.15

Bilancio o rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art.16

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci regolarmente iscritti all'associazione.

Art.17



Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to: Ottorino Rossi

" Elvira BELLELLI Notaio